

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 5/2011

RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' ED ALLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI REGOLATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006, N. 216

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

VISTA la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il Regolamento (CE) N.765/2008 del 9 luglio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il documento EA 6/03 versione 3 del gennaio 2010 "EA document for the recognition of the verifiers under the EU ETS Directive" redatto dalla Eurpean co-operation for accreditation.

VISTO il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 17;

VISTA la deliberazione 027/2009 di questo Comitato recante disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, in merito al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività di trasporto aereo;

VISTO il comma 2, dell'articolo 4 della legge del 20 novembre 2009, n.166 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" che dispone che "Ai fini del recepimento della direttiva

2008/101/CE [...], il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.";

VISTO l'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo;

VISTO l'allegato V della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per la verifica delle emissioni prodotte dalle attività ricadenti nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'Articolo 2 che abroga la decisione 2004/156/CE della Commissione;

VISTA la decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009 che emenda la decisione 2007/589/CE con riferimento all'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

VISTA la deliberazione 014/2009 di questo Comitato recante Disposizioni di attuazione della decisione della commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il DEC/RAS/115/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la deliberazione 24/2010 di questo Comitato recante disposizioni per lo svolgimento dell'attività di verifica di cui alla direttiva 2003/87/CE e ricognizione dei riconoscimenti dell'attività di verifica:

VISTE le richieste di riconoscimento dell'attività di verifica delle emissioni di gas ad effetto serra pervenute da Certiquality S.r.l., Bureau Veritas Italia S.p.A., RINA Services S.p.A., Reconta Ernst & Young S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e VerifAvia (UK) Ltd. a questo Comitato ai sensi della deliberazione 24/2010;

VISTI i requisiti richiesti dalla deliberazione 24/2010;

SU PROPOSTA DEL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO, approvata dal Comitato il 4 febbraio 2011,

articolo 1 (Definizioni)

- 1. Ai fini della presente deliberazione valgono le seguenti definizioni:
 - a) "Attività di verifica": l'attività di verifica prevista dalla Direttiva 2003/87/CE comprese sue successive modifiche ed integrazioni anche parziali, ed in particolare: l'attività di verifica ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e smi e dell'articolo 7 della deliberazione 027/2009 di questo Comitato;
 - b) "Comunicazione annuale": la dichiarazione prevista dalla Direttiva 2003/87/CE, comprese sue successive modifiche e integrazioni anche parziali, dei dati relativi alle emissioni di gas ad effetto serra o di qualsiasi altro dato relativo all'attività svolta, ed in particolare: la dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni dell'impianto ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e smi e dell'articolo 5 della deliberazione 027/2009 di questo Comitato, nonché la comunicazione dei dati tonnellate chilometro ai sensi dell'articolo 6 di suddetta deliberazione.
 - c) "MRG": la decisione 2007/589/CE della Commissione europea e sue successive modifiche e integrazioni;
 - d) "Direttiva ETS": Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sue successive modifiche e integrazioni;
 - e) "Organismo verificatore": soggetto giuridico responsabile dello svolgimento dell'attività di verifica;
 - f) "Gestore dell'attività": il gestore dell'impianto o l'operatore aereo ai sensi delle definizioni riportate nella Direttiva ETS;

articolo 2

(Organismi verificatori ai quali è rilasciato il riconoscimento dell'attività di verifica delle comunicazioni annuali)

- 1. Agli organismi verificatori elencati in Allegato 1 alla presente deliberazione è rilasciato il riconoscimento a svolgere l'attività di verifica delle comunicazioni annuali, prevista dall'articolo 16 dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;
- 2. Il riconoscimento a svolgere l'attività di verifica delle comunicazioni annuali, rilasciato a ciascuno degli organismi verificatori elencati in Allegato 1 alla presente deliberazione, è univocamente identificato dal rispettivo numero di riconoscimento.

articolo 3 (Validità del riconoscimento)

1. La validità del riconoscimento di cui all'articolo 2 è condizionata dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla deliberazione 24/2010:

2. Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1 si impegnano a comunicare a questo Comitato ogni variazione relativa alla documentazione ed alle informazioni trasmesse con la richiesta di riconoscimento ai sensi della deliberazione 24/2010 entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa. Il Comitato provvede ad aggiornare, confermare o revocare il riconoscimento a seguito della valutazione della variazione entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione.

articolo 4 (Registro degli organismi verificatori)

1. Il registro degli organismi verificatori a cui è stato rilasciato un attestato di riconoscimento dell'accreditamento, pubblicato nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è aggiornato coerentemente con le informazioni riportate in Allegato 1.

articolo 5 (Mantenimento dell'accreditamento degli organismi verificatori)

- 1. Il mantenimento nel tempo del riconoscimento dell'accreditamento è subordinato alla verifica annuale della capacità del verificatore accreditato di continuare a svolgere le attività di verifica in piena conformità alle norme EA 6/03 e UNI ISO 14065. Tale verifica è effettuata a cura del Comitato.
- 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, gli organismi verificatori a cui è stato rilasciato l'attestato di riconoscimento dell'accreditamento e che risultano iscritti nel registro dei verificatori accreditati di cui all'articolo 7, inviano al Comitato una relazione sull'attività di verifica svolta ai fini della comunicazione delle emissioni annuali dell'anno precedente.

articolo 6 (Disposizioni e modalità di svolgimento dell'attività di verifica)

- 1. Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1 presentano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, domanda di registrazione al Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni secondo le modalità pubblicate sul sito web dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
- 2. Gli organismi verificatori di cui al comma precedente svolgono l'attività di verifica in conformità ai criteri stabiliti dalla Direttiva ETS e dalle MRG, secondo le modalità stabilite dalla norma EA 6/03.
- 3. A conclusione dell'attività di verifica gli organismi verificatori in conformità con la norma EA 6/03, rilasciano al gestore dell'attività un attestato di verifica, contenente almeno le informazioni di cui all'Allegato 2 della deliberazione 24/2010 e un rapporto sul processo di convalida, contenente almeno le informazioni di cui all'Allegato 3 di suddetta deliberazione, secondo il formato riportato nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- 4. Gli organismi verificatori sottoscrivono l'attestato di verifica e il rapporto sul processo di convalida di cui al comma 3, con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e li inviano a questo Comitato entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo le modalità riportate nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- 5. Nel caso in cui l'attestato di verifica di cui al comma 3 presenti un giudizio professionale positivo, contestualmente al rilascio di tale attestato, gli organismi verificatori confermano per via telematica l'esito positivo della verifica attraverso il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni secondo le modalità pubblicate nella pagina dedicata del sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Rosaria Romano

Il Presidente

Allegato 1

Numero di riconoscimento	Ragione sociale dell'organismo per il quale è riconosciuta l'attività di verifica	Indirizzo	Attività e categorie dimensionali per le quali è riconosciuta l'attività di verifica ¹
1	Certiquality S.r.l.	Via Gaetano Giardino, 4 - 20123 Milano	2.1(C); 2.2(C); 5.1; 5.2
3	Bureau Veritas Italia S.p.A.	Viale Monza, 261 - 20126 Milano	4.1a(C); 4.1b(C); 5.1; 5.2
6	RINA Services S.p.A.	Via Corsica, 12 - 16128 Genova	1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 5.1; 5.2
14	Reconta Ernst & Young S.p.A.	Via Po, 32 - 00198 Roma	5.1; 5.2
15	PricewaterhouseCoopers S.p.A.	Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano	5.1; 5.2
24	VerifAvia (UK) LTD.	Suite 13399, 2nd Floor, 145-157 St John Street, London EC1V 4PY, United Kingdom	5.1; 5.2

Ad esempio l'indicazione 1.2(C) implica che all'organismo verificatore è riconosciuta l'attività di verifica delle comunicazioni di emissioni svolta su impianti che ricadono nell'attività "Raffinerie di petrolio" con emissioni annue complessive superiori alle 500 ktCO₂. L'indicazione 1(C) implica che all'organismo verificatore è riconosciuta l'attività di verifica delle comunicazioni di emissioni svolta su impianti che ricadono in ciascuno dei sotto-sottosettori all'interno di "Attività energetiche" con emissioni annue complessive superiori alle 500 ktCO₂.

¹ Il codice nel formato "x.y" indica l'attività secondo la codifica riportata in Tabella 1, la lettera all'interno delle parentesi tonde indica la categoria dimensionale secondo la classificazione di cui alla deliberazione n. 14/2009 e 14/2010, come di seguito indicato:

⁻ Categoria A: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente <= 50 kt CO₂

⁻ Categoria B: 50 kt < emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente <= 500 kt CO₂

⁻ Categoria C: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente > 500 kt CO₂

Tabella 1: elenco delle attività

Codice attività	Attività	\mathbf{A}^2	\mathbf{B}^3	\mathbb{C}^4
1.	Attività energetiche			
1.1	Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)			
1.2	Raffinerie di petrolio			
1.3	Cokerie			
2.	Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi			
2.1	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati			
2.2	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora			
3.	Industria dei prodotti minerali			
3.1 a)	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno			
3.1 b)	Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno			
3.2	Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno			
3.3	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³			
4.	Altre attività			
4.1 a)	Impianti industriali destinati alla fabbricazione: - di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose			
4.1 b)	- di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno			
5.	Trasporto aereo			
5.1	Operatori di voli aerei			
5.2	Operatori di voli aerei emettitori di entità ridotta ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato XIV delle MRG			

² Categoria A: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente <= 50 kt CO₂

³ Categoria B: 50 kt < emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente <= 500 kt CO₂

⁴ Categoria C: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente> 500 kt CO₂